

AGCI AGRITAL

CONFCOOPERATIVE FEDERCOOPESCA

LEGACoop AGROALIMENTARE


FLAI CGIL

FAI CISL  
CALABRIA

UILA PESCA

**CONTRATTO REGIONALE PER GLI IMBARCATI  
SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA**

**1 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2027**



Aut. Pubbli

## Costituzione delle parti

Costituzione delle parti

Giorno 17 gennaio 2024 presso la sede regionale di Confcooperative Calabria in Rende (CS)

### Tra

La Agci - Agrital Calabria rappresentata da Gennaro Raso

La Confcooperative- Federcoopesca Calabria rappresentata da Manuela Asteriti, Camillo Nola

La Legacoop – Agroalimentare e Pesca Calabria rappresentata da Carmine Claudio Liotti

e

La Fai Cisl Calabria rappresentata dal segretario generale Michele Sapia, Lucia Madia, Antonino Zema, Daniele Gualtieri, Antonio Pisani, Fiorella Genova, Felicia Galati, Cesare Carvelli, Elena Murdica, Roberto Bruno, Francesco Ferraro.

La Flai Cgil Calabria rappresentata dalla segretaria generale Caterina Vaiti, Nicola Rodi, Battista Plati, Giovambattista Nicoletti, Rinaldo Tedesco, Federica Pietramala, Bruno Costa.

La Uila Pesca Calabria rappresentata dal segretario generale Pasquale Barbalaco, Gregoria Giofrè, Antonio Merlino, Antonio De Gregorio, Massimo Comberati, Vito Giorgio.

si è sottoscritto il seguente Contratto Regionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca della regione Calabria.

### Premessa

Il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, attualmente in vigore, prevede all'articolo 25, la contrattazione di secondo livello svolta in ambito territoriale.

In un quadro regionale socio economico molto complesso e al fine di favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello anche nelle cooperative di pesca, si ritiene necessario avviare una nuova fase di contrattazione regionale, un contratto regionale con contenuti economici e normativi coerenti con le linee guida stabilite dal CCNL vigente per le materie e con le modalità previste e disciplinate dallo stesso.

Questo nuovo percorso ha lo scopo di trovare soluzioni contrattuali a tutela del lavoro ittico, intercettare ulteriori opportunità ed assicurare gli effetti propri degli incrementi di produttività.

### Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto regionale è da intendersi a tutti gli effetti quale contrattazione di secondo livello per tutte le aziende che applicano il CCNL vigente per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca e che non abbiano attualmente vigente un contratto integrativo aziendale.

### Art. 2 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo

Il presente contratto territoriale-regionale, per come previsto dal CCNL vigente in materia, ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare all'altra parte le proposte del rinnovo almeno tre mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

In caso di mancata disdetta si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

### **Art. 3 Relazioni sindacali**

Al fine di promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti tra le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali, le parti interessate, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, potranno rafforzare il valore della concertazione e delle relazioni sindacali, per garantire un migliore andamento e funzionamento delle strategie settoriali, dei livelli qualitativi e quantitativi occupazionali, dell'organizzazione del lavoro, delle misure per la tutela della salute e la salvaguardia ambientale.

Nota a verbale:

Le parti firmatarie del presente contratto, condividono di avviare, successivamente alla stipula del presente contratto, un percorso di confronto permanente e condivisione di dati e informazioni sugli andamenti territoriali delle materie di pertinenza e potrà avere le seguenti finalità:

- promuovere la partecipazione e confronto a livello regionale sulla programmazione del FEAMPA e del PSR Calabria, in tema di interventi nel settore pesca riguardanti le cooperative di pesca;
- monitorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per superare eventuali criticità;
- affrontare criticità e opportunità del settore e socializzare tematiche che interessano l'intero comparto compreso l'andamento occupazionale e produttivo, anche relativamente al fabbisogno di manodopera;
- monitorare le tipologie degli infortuni anche in rapporto alle mansioni svolte dai lavoratori;
- salvaguardare le tipologie di pesca artigianale calabrese e le tradizioni delle marinerie;
- promuovere la parità di genere sui luoghi di lavoro e attività di formazione;
- valorizzare il patrimonio gastronomico derivante dalla pesca tramite attività informative e specifici marchi di qualità;
- condividere adeguate strategie di riconversione, diversificazione degli interventi, multifunzionalità del settore e valore sociale, ambientale e culturale del lavoro della pesca artigianale.

### **Art. 4 Festività - Riposo settimanale**

Le giornate festive e di riposo settimanale trascorse in navigazione, potranno essere godute dall'equipaggio sotto forma di riposo compensativo.

### **Art. 5 Ferie pesca entro il Mediterraneo**

Il periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario, spettanti a tutti i componenti dell'equipaggio viene usufruito dal lavoratore marittimo per come stabilito dalle norme del CCNL e secondo le ulteriori modalità eventualmente disciplinate da accordi aziendali.

### Art. 6 Premio di produttività

Ai fini di assicurare ai lavoratori della pesca marittima i benefici degli incrementi di produttività, fermo restando l'efficacia della forma retributiva c.d. "Alla parte", Le Parti concordano sull'istituzione di un Premio finalizzato a determinare un maggiore coinvolgimento dell'equipaggio nella realizzazione degli obiettivi aziendali ed a distribuire agli stessi quota parte dei benefici che ne potrebbero derivare.

Stante la particolarità del settore pesca e la centralità in esso dell'ambiente di lavoro, inteso con ciò tanto l'imbarcazione quanto la strumentazione di bordo e gli attrezzi di lavoro, si conviene di correlare l'istituzione del premio alla fattiva collaborazione dell'equipaggio:

1. al mantenimento di standard elevati di sicurezza e prevenzione rischi a bordo.

Si individua il seguente parametro al raggiungimento del quale sarà erogato il premio:

- alla chiusura di ogni esercizio, purché non in perdita, ed in assenza di sanzioni comminate nel periodo di riferimento dello stesso, sarà riconosciuto ad ogni membro all'equipaggio un importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Il premio sarà erogato su base annuale in corrispondenza dell'ultimo cedolino paga.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore, relativamente all'importo del premio, nei limiti dell'ammontare massimo previsto dalla normativa di riferimento

### Art. 7 Formazione

Per come previsto dall'articolo 11 del CCNL vigente in materia, saranno promossi momenti di formazione finalizzati a perfezionare le competenze professionali dei lavoratori, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sulla base di progetti bilaterali.

Nota a verbale:

Le Parti, ai fini di valorizzare e sostenere la formazione permanente e continua, condividono l'importanza di cogliere congiuntamente le opportunità del Fondo Fon.cop, quale strumento riconosciuto per come previsto dal CCNL di settore.


### Art. 8 Previdenza complementare

Considerato l'attuale sistema pensionistico nazionale, le parti si impegnano a valorizzare le opportunità della previdenza complementare, rafforzando informazione e fornendo ulteriore assistenza ai lavoratori sui temi riguardanti l'accesso al fondo di previdenza complementare "Previdenza Cooperativa".

La contribuzione è stabilita dall'art. 40 del CCNL vigente in materia.

### Art. 9 Diritti sindacali

A bordo dell'imbarcazione e/o presso spazi da individuare presso le marinerie si prevede la possibilità di svolgere assemblee sindacali mensili per come previsto dalle norme vigenti in materia.



**Art. 10 Permessi straordinari**

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL vigente, per i lavoratori sono previsti ulteriori 3 giorni di permessi non retribuiti annui da richiedere almeno 3 giorni prima, tenendo in considerazione l'attività e gli aspetti organizzativi dell'impresa.

**Art. 11 Informativa sicurezza aziendale**

Le parti si danno reciproco impegno di attuare ogni azione utile alla valorizzazione della sicurezza e salute sui luoghi lavoro, in particolare a bordo delle imbarcazioni e per come previsto dalle norme vigenti in materia.

**Art. 12 Contributo per l'assistenza sindacale**

Le organizzazioni sindacali firmatarie hanno titolo a percepire i contributi sindacali per come previsto dall'articolo 50 del CCNL vigente.

**Art. 13 Esclusività di stampa**

Il presente Contratto Regionale, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

**Art. 14 Condizioni di miglior favore**

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali, o plurimi o da accordi aziendali, vengono salvaguardate ad ogni effetto.

Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto in tutte le sue parti.

Agci - Agrital Calabria .....

Confcooperative Federcoopescas Calabria .....

Legacoop - Agroalimentare e Pesca Calabria .....

Fai Cisl Calabria .....

Flai Cgil Calabria .....

Uila Pesca Calabria .....

*Manuela Debiti*  
*Manuela Debiti*  
*Manuela Debiti*  
*Manuela Debiti*  
*Manuela Debiti*  
*Manuela Debiti*

Uy

~~to~~

help

~~to~~

~~to~~

full